

**Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca****FORNITURA DI BLOCCHI DI CARTA FILIGRANATA AD USO CERTIFICAZIONE
FITOSANITARIA****CAPITOLATO SPECIALE E CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Ai sensi della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 “Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”, tra le funzioni attribuite alla struttura fitosanitaria regionale dall’articolo 8, comma 1 sono comprese le attività di controllo e di vigilanza sullo stato fitosanitario dei vegetali e dei prodotti vegetali nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione e, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera n) del D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”, ai Servizi fitosanitari regionali compete l’attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all’esportazione verso Paesi terzi.

Inoltre, l’art. 48 del D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 dispone che i Servizi fitosanitari regionali, su richiesta dell’operatore professionale o di persone diverse dall’operatore professionale, rilasciano il certificato fitosanitario per l’esportazione e la riesportazione di una pianta, di un prodotto vegetale e di altro oggetto verso un Paese terzo e che tali certificati devono essere conformi alla descrizione e al formato dei modelli di cui all’allegato VIII, parte A e parte B del Regolamento (UE) 2016/2031.

L’allegato VIII, parte A e parte B del Regolamento (UE) 2016/2031 prevede che *“Qualora il certificato fitosanitario non sia rilasciato in forma elettronica, la carta utilizzata contiene una filigrana [...]”*, al fine di garantire una utilizzazione dei certificati più sicura relativamente alle eventuali contraffazioni.

Occorre, pertanto, avere sempre a disposizione blocchi di carta filigranata ad uso certificazione fitosanitaria conformi alla descrizione e al formato dei modelli di cui all’allegato VIII, parte A e parte B del Regolamento (UE) 2016/2031.

Verificate le scorte, si ritiene necessario procedere all’acquisizione di blocchi di carta filigranata ad uso certificazione fitosanitaria conformi alla descrizione e al formato dei modelli di cui all’allegato VIII, parte A e parte B del Regolamento (UE) 2016/2031, in particolare di n. 100 blocchi per pre-export e n. 450 blocchi per l’export.

Articolo 1 – Oggetto del contratto

La prestazione oggetto del contratto è la fornitura di:

- n. 100 blocchi di certificati fitosanitari pre-export;
- n. 450 blocchi di certificati fitosanitari export.

I certificati fitosanitari devono essere conformi alla descrizione e al formato dei modelli di cui all'allegato VIII, parte A e parte B del Regolamento (UE) 2016/2031 e devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche:

- mezzi fogli stampati a 4 colori in bianca e 1 colore in volta;
- formato cm 21 x 29,7;
- numerazione laser;
- allestimento in blocchi da 20 carte con incollatura in testa.

Articolo 2 – Modalità e termini di esecuzione della prestazione

La consegna della fornitura deve essere effettuata entro il 31/12/2024.

La consegna della fornitura deve essere effettuata al terzo piano, al seguente indirizzo:

Regione Emilia-Romagna
Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni
Via Andrea da Formigine, 3
40128 Bologna
Tel. 051-5278111
Omp1@regione.emilia-romagna.it

La consegna si considera regolarmente eseguita al momento dell'arrivo della fornitura nel luogo convenuto. L'Affidatario sopporta tutti i rischi connessi al trasporto della fornitura nel luogo convenuto.

Articolo 3 – Importo stimato del contratto

L'importo stimato del contratto è pari a **€ 4.098,36 (quattromilanovantotto/36)**, oltre a IVA di legge, di cui **€ 0,00** per oneri della sicurezza.

Il contratto è stipulato **a corpo**, pertanto il corrispettivo contrattuale risultante dall'Offerta dell'Affidatario si intende fisso e invariabile.

Articolo 4 – Durata del contratto

La durata del contratto decorre dalla data della sua stipulazione e fino alla data di completa esecuzione della prestazione oggetto del contratto nei termini previsti dall'articolo 2, in ogni caso **non oltre il 31/12/2024**.

Articolo 5 – Sicurezza

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, comma 3bis del D.lgs. n. 81/2008, configurandosi l'attività in oggetto come mera fornitura, senza posa in opera, installazione o montaggio, non sono rilevabili rischi da interferenza per eliminare e/o ridurre i quali sia necessario adottare misure di prevenzione o protezione; pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 (zero) e non è necessario redigere il DUVRI.

Articolo 6 – Corrispettivo

Il corrispettivo per la fornitura è quello risultante dall'Offerta dell'Affidatario, si intende fisso e invariabile e comprende, tra l'altro:

- le spese e, in generale, tutti gli oneri di stampa, numerazione, fascicolazione, confezione, trasporto, consegna al piano e oneri per la sicurezza;
- gli oneri relativi a tutti i servizi connessi.

Il corrispettivo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa e include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo al contratto, incluse l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico dell'Affidatario.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Affidatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che dovessero essere emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

L'Offerta è formulata a proprio rischio dall'Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e pertanto il corrispettivo è fisso e invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Affidatario stesso di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 7 – Pagamenti

Il corrispettivo contrattuale è corrisposto all'Affidatario su presentazione di regolare fattura e previo accertamento, da parte della Regione, della regolare esecuzione della prestazione rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e nel presente Capitolato.

Il pagamento del corrispettivo avviene **in un'unica soluzione**, in conformità alle modalità e nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002 e dal presente Capitolato.

Il corrispettivo è suscettibile di riduzioni qualora la prestazione non risulti regolarmente eseguita.

Il pagamento del corrispettivo dovuto è comunque condizionato all'accertamento dell'assenza, in capo all'Affidatario, di violazioni gravi definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale ostative (art. 8, D.M. 30 gennaio 2015) al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'art. 94, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 8 – Modalità di fatturazione

La Regione accetta e paga solo fatture ricevute attraverso il processo di fatturazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, commi 209-214 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il Codice Univoco Ufficio è PT4TPL

L'Affidatario dovrà intestare la fattura elettronica a:

Regione Emilia-Romagna

Viale Aldo Moro 52

40127 Bologna

C.F. 80062590379

Si invita a verificare la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it

La fattura dovrà contenere i seguenti riferimenti:

- oggetto del contratto;
- numero e data del provvedimento di impegno di spesa.

La Regione è tenuta a versare l'IVA direttamente all'Erario, non all'Affidatario, in applicazione del meccanismo denominato "split payment", ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

La fattura deve, quindi, contenere anche l'annotazione "Operazione con Scissione del pagamento", oltre tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.

Articolo 9 – Obblighi a carico dell'Affidatario

L'Affidatario è tenuto a ottemperare, con la diligenza dovuta con riguardo alla natura dell'attività esercitata, a tutti gli oneri previsti nel Capitolato.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla esecuzione delle attività oggetto del

contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione della prestazione contrattuale o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Affidatario assicura l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nonché negli atti e nei documenti in esso richiamati, pena la risoluzione del contratto medesimo.

L'Affidatario garantisce che il materiale venduto è immune da vizi, ai sensi dell'art. 1490 c.c., nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nonché negli atti e nei documenti in esso richiamati, pena la richiesta di riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto medesimo.

In caso di non conformità della fornitura consegnata, il ritiro e la sostituzione del bene sono gestiti dall'Affidatario, entro 35 (trentacinque) giorni lavorativi, in ogni caso non oltre il 31/12/2024, con spese a suo carico.

L'Affidatario si obbliga a osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza attualmente in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipulazione del contratto.

Nel caso in cui per eseguire la prestazione oggetto del contratto l'Affidatario si avvalga di personale dipendente, esso dovrà essere regolarmente assunto o contrattualizzato.

Il personale addetto opererà sotto la responsabilità esclusiva dell'Affidatario, dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze della Regione e dovrà essere di assoluta fiducia e comprovata riservatezza.

L'Affidatario è tenuto a ottemperare, nei confronti del personale a qualunque titolo impiegato nell'esecuzione della prestazione oggetto del contratto, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Affidatario è tenuto ad applicare, nei confronti del personale a qualunque titolo impiegato nell'esecuzione della prestazione oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori al trattamento minimo prescritto dall'ordinamento normativo e contrattuale vigente alla data di stipulazione del contratto e applicabile alla categoria e nelle località ove si svolgerà la prestazione contrattuale, nonché ulteriori condizioni normative e retributive risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali e Integrativi di Lavoro applicabili alla prestazione contrattuale vincolano l'Affidatario anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione di tale disciplina contrattuale collettiva, anche nel caso in cui l'Affidatario non aderisca alle associazioni stipulanti o ne receda anzitempo e per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Affidatario s'impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza vigenti.

L'Affidatario si obbliga a consentire alla Regione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione della prestazione oggetto

del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione.

L'Affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

L'Affidatario si impegna, infine, a:

- a. manlevare e tenere indenne in ogni tempo la Regione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla prestazione resa in modalità diverse da quanto previsto nel Capitolato o in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- b. manlevare e tenere indenne la Regione da qualunque richiesta e/o azione, comunque intesa, avanzata da terzi in relazione alle conseguenze dell'utilizzo delle attrezzature consegnate in custodia, esonerando espressamente la Regione dalla responsabilità in relazione a qualunque danno che dall'utilizzo delle attrezzature dovesse incorrere all'utilizzatore stesso, ai suoi dipendenti e/o preposti e/o a terzi;
- c. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità, sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel contratto.

Articolo 10 – Norme sull'anticorruzione

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, non può affidare incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'amministrazione di appartenenza.

È fatto obbligo agli operatori economici di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse che dovesse manifestarsi nel corso della procedura, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023.

Per la fase di esecuzione del contratto si applica l'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 11 – Controversie

Tutte le controversie intervenute sia durante l'esecuzione che al termine del contratto fra la Regione e l'Affidatario, che non possano essere definite in via amministrativa, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, potranno essere deferite all'Autorità Giudiziaria competente.

È esclusa la competenza arbitrale ed è obbligatorio, prima di adire il Giudice competente, promuovere il tentativo di composizione bonaria della controversia in via amministrativa.

Il Foro competente è quello di Bologna.

Articolo 12 – Trattamento dei dati

Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza in conformità alle norme e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR"), dalla normativa nazionale (D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.) e dalle normative regionali vigenti.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di

compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 13 – Sicurezza e riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Regione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Regione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'Affidatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'esecuzione della prestazione oggetto del contratto, solo previa autorizzazione della Regione.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi da 1 a 5, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

È possibile ogni operazione di auditing da parte della Regione attinente alle procedure adottate dall'Affidatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con il contratto.

L'Affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi della Regione, né alcuna documentazione inerente a essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Regione.

Articolo 14 – Fonti del contratto

Sono fonti del contratto da stipulare con l'Affidatario:

- il presente Capitolato speciale e condizioni contrattuali e il Disciplinare di procedura;
- l'Offerta dell'Affidatario, corredata da tutta la documentazione prescritta o richiamata nel Disciplinare di procedura;
- le Condizioni generali di contratto presenti sulla piattaforma MEPA, laddove non prevedano disposizioni contrastanti con il Capitolato e il Disciplinare di procedura;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con delibera di Giunta regionale n. 565 del 13/04/2022, valido per tutte le fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, sono integralmente richiamate tutte le norme e regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici, nonché le disposizioni contenute nel Codice Civile.

Articolo 15 – Organi del procedimento

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del R.U.P. sono definite dall'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.2 del Codice.

Il **Responsabile Unico del Progetto**, che svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), è il Dott. Stefano Boncompagni, Responsabile del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni – Via Andrea da Formigine 3 – 40128 Bologna.

Recapiti:

Tel. 051-5278111

e-mail: omp1@regione.emilia-romagna.it

PEC: omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it

La Responsabile per la fase di scelta del contraente è la Dott.ssa Catia Briccolani, Responsabile del Settore Affari Generali, Giuridici, Finanziari e Sistemi Informativi – Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna.

Recapiti:

Tel. 051/5278240 – 051/5278752;

e-mail: agriaffgen@regione.emilia-romagna.it

PEC: agriaffgen@postacert.regione.emilia-romagna.it

Articolo 16 – Obblighi in materia di trasparenza

Ai sensi degli articoli 20 e 28 del D.lgs. n. 36/2023 e della Delibera ANAC n. 264/2023 che stabilisce le modalità per l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, gli atti della procedura saranno pubblicati sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Articolo 17 – Spese contrattuali e oneri

Le spese di bollo, registro e quant'altro dovesse sostenersi ai fini della procedura e del conseguente contratto, anche se non richiamate espressamente nel presente documento, sono a carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa.

INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, c.a.p. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e per ridurre i tempi del riscontro, si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale della Fiera, 8, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è il DPO designato dalla Giunta regionale ed è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

La Regione può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità, tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione dei medesimi nella qualità di "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati dal personale interno della Regione, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento europeo n. 679/2016, non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per la seguente finalità:

- a. **la finalità è costituita dalla necessità di acquisire beni o servizi mediante procedura prevista dall'articolo 56, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023**

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione al Ministero degli Interni, Ministero della Giustizia, ANAC, INPS, INAIL, Agenzie delle Entrate e Province territorialmente competenti e agli Enti pubblici territorialmente competenti in materia di Centri per l'impiego ex artt. 94 e ss. del D.lgs. n. 36/2023, alla Corte dei Conti ex art 1, comma 173 della Legge n. 266/2005 e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le comunicazioni all'anagrafe tributaria ex art. 20, comma 1 della L. n. 431/1991; per la diffusione, si applicano gli artt. 28 del D.lgs. n. 36/2023 e 37 del D.lgs. n. 33/2013.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare il procedimento per l'acquisizione di beni o servizi.